

Allegato A

DISCIPLINARE CONTRATTUALE DI APPALTO DI SERVIZI PER LA PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI PROPEDEUTICI ALLE VALUTAZIONI PREVENTIVE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE PER VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE IN MATERIA DI COMMERCIO E VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO SULLA CITTÀ STORICA.

Con la presente privata scrittura, da valere ad ogni utile effetto di legge

Tra

COMUNE DI REGGIO EMILIA con sede in Reggio Emilia, piazza Prampolini n. 1, nella persona, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dell'**arch. Elisa Iori**, Dirigente del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana

(di seguito indicato come "committente")

e

ing. **Sara Pedroni**, nata a Reggio Emilia il 09/12/1976, con studio tecnico a Cavriago in Via Pozzo Piola n. 6 (C.F: PDRSRA76T49H223T; P.I.V.A n. 02138870353)

(di seguito indicato come "affidatario")

Premesso:

per le motivazioni riportate nelle determina dirigenziale di conferimento, i cui contenuti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, si ritiene opportuno affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, alla professionista sopra indicata un appalto di servizi per lo svolgimento di servizi attinenti all'urbanistica ad elevata specializzazione (Allegato II A al D. Lgs. 163/2006) avente come obiettivi: *predisposizione degli elaborati propedeutici all'elaborato di Valsat necessario per la Conferenza di Pianificazione e per l'adozione di variante al PSC, nonché degli elaborati propedeutici all'elaborato di Valsat necessario per la variante al RUE relativa al Centro Storico; istruttoria delle pratiche Ecoabita per gli interventi in cui non viene scelta la modalità di autocertificazione energetica.*

Tutto quanto ciò premesso fra i contraenti sopra indicati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 _ OGGETTO E PRESTAZIONI DELL’AFFIDAMENTO

Il Committente conferisce all'affidatario, il quale accetta, lo svolgimento di servizi attinenti all'urbanistica di seguito indicati, obbligandosi a:

- predisposizione degli elaborati propedeutici all'elaborato di Valsat-Vas preventiva e sintesi non tecnica finalizzato alla apertura della Conferenza di pianificazione della variante al Piano Strutturale Comunale per la revisione della pianificazione delle previsioni commerciali nel territorio comunale;
- predisposizione degli elaborati propedeutici all'elaborato di Valsat-Vas preventiva e sintesi non tecnica finalizzato all'adozione della variante al Regolamento urbanistico edilizio relativamente alla normativa della città storica, oltre che collaborazione alla stesura della parte normativa relativa alle misure di efficientamento delle strutture impiantistiche degli edifici;
- aggiornamento degli elaborati di cui ai punti precedenti sulla base degli esiti della Conferenza di Pianificazione di cui alla L.R.20/2000;
- attività di certificazione energetica delle pratiche Ecoabita per gli interventi in cui non viene scelta la modalità di autocertificazione e definizione/aggiornamento di procedure e modulistica inerenti interventi edilizi ad elevata efficienza energetica e interventi relativi a impianti a fonti rinnovabili.

Relativamente all'elaborazione degli elaborati propedeutici alle Valsat-Vas preventive, il lavoro consisterà nelle seguenti attività, che si concluderanno con la consegna degli elaborati sopraindicati:

- verifica di coerenza degli obiettivi e delle azioni delle variante con gli obiettivi e le strategie della Valsat del PSC 2011
- verifica degli impatti delle varianti sulle diverse componenti ambientali e individuazione delle adeguate misure di compensazione
- monitoraggio degli indicatori di Valsat stabiliti in sede di PSC 2011.

Relativamente all'attività di certificazione energetica Ecoabita, il lavoro consisterà nell'esecuzione delle verifiche previste dalle Linee Guida Ecoabita, effettuate a seconda dello stato di avanzamento dei lavori e a seconda dell'esito delle verifiche progressivamente eseguite. In particolare a ciascuna verifica eseguita seguirà redazione di parere e in caso di pareri tutti favorevoli, l'istruttoria si concluderà con l'emissione di APE regionale ed Ecoabita.

ART. 2 _ MODALITÀ DELL’AFFIDAMENTO

Il presente affidamento avviene nell’ambito delle attività di cui al D.Lgs. n. 163/2006 con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del medesimo Decreto e dell’art. 35 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Reggio Emilia. L’affidatario non è in alcun modo parte dell’organico del Committente ed il rapporto di collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato. Si precisa che tutte le attività di cui all’art. 1 saranno svolte direttamente dall’affidatario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

L’affidatario, nello svolgimento delle prestazioni, si avvarrà esclusivamente di risorse e mezzi propri ivi comprese la propria autovettura, la propria strumentazione fotografica digitale, la strumentazione automatica di calcolo (personal computer e software con relativa licenza) .

L’affidatario garantisce nei confronti del responsabile del procedimento i risultati di cui al precedente articolo 1) obbligandosi a rapportarsi unicamente con esso sullo stato di avanzamento delle attività richieste e per la puntuale definizione di quanto necessario per il corretto espletamento del servizio.

L’affidatario presterà la sua opera presso il proprio studio e, ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento (arch. Elisa Iori) lo richieda, garantirà la propria presenza presso la Sede Comunale. Le attività inerenti il presente conferimento dovranno essere espletate nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore, nonché delle specifiche indicazioni fornite.

ART. 3 _ PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto l’affidatario non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione scritta del Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Comune di Reggio nell’Emilia.

L’affidatario è tenuto ad osservare il segreto professionale e si obbliga quindi a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l’esecuzione del presente contratto ed indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si obbliga inoltre a mantenere riservato qualsiasi tipo di documentazione di cui venga a conoscenza durante l’espletamento della collaborazione. L’affidatario è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti, purché non in contrasto con il presente incarico.

ART. 4 _ RESPONSABILITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall’Incaricato a persone e/o cose in corso di contratto. L’affidatario dovrà obbligatoriamente adeguarsi alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 5 _ INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE

L'affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari .

L'affidatario dichiara inoltre di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente anche con riferimento alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, per quanto applicabile, con riguardo al presente atto e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

ART. 6 _ DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento prevede il completamento della prestazione entro il 31/08/2016. Il presente contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e sarà efficace solo dopo la pubblicazione della determinazione di affidamento secondo i modi e tempi previsti *ex lege*. Per motivi indipendenti dalle parti il contratto potrà essere prorogato ai medesimi patti e condizioni, con provvedimento scritto del Committente.

ART. 7 _ COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'attività lavorativa viene congruamente stabilito, sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell'impegno richiesto, in Euro 17.000,00 comprensivo di IVA di legge e di ogni altro onere e spesa.

Il corrispettivo sarà corrisposto in due tranches previo accertamento della regolare esecuzione e consegna delle prestazioni richieste, su presentazione di regolari fatture e precisamente:

- quanto a € 8.000,00 dopo il 30/04/2016;
- quanto a € 9.000,00 dopo il 31/08/2016.

Alle scadenze sopra citate l'affidatario si impegna a consegnare i necessari elaborati grafici e normativi di cui all'art.1, debitamente sottoscritti, unitamente ad una relazione esplicativa di quanto svolto a fine incarico.

Il corrispettivo indicato è da considerarsi comprensivo delle spese di qualsiasi natura che l'affidatario dovesse sostenere per l'espletamento della prestazione, nonché di ogni contributo fiscale e previdenziale, imposta e tassa dovuti dall'incaricato in virtù delle norme vigenti in materia. E' esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'affidatario eccedente l'importo concordato nel presente accordo. Il compenso verrà liquidato, dietro emissione di regolare fattura, tramite bonifico bancario/postale entro 60 giorni dal ricevimento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina

contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 8 _ INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso l'affidatario inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto, impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni, senza che l'affidatario possa pretendere compensi o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato del Committente anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili all'Incaricato nell'esecuzione dell'attività in oggetto al presente atto. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Committente per il risarcimento di eventuali danni.

Ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere in caso di impossibilità di realizzazione della prestazione di cui all'art. 2, per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili e debitamente documentati. Le parti non saranno inoltre responsabili nel caso di mancata realizzazione della prestazione per cause di forza maggiore e, nel caso, saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente atto.

ART. 9_ RECESSO

Il Committente si riserva il diritto di revocare, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex artt. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo restando la corresponsione del compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

L'Affidatario può recedere solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Committente con raccomandata A/R almeno 10 giorni prima. Il Committente si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere il compenso maturato senza ulteriori oneri, con riferimento al risultato utile derivato al Committente stesso. In ogni caso, l'eventuale recesso dell'Incaricato dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Committente.

ART. 10_ ACCORDI PRECEDENTI

La firma del presente accordo comporta l'annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere validamente effettuata se non per atto scritto.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati relativi all'Affidatario, nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso l'Incaricato avrà i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo.

ART. 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Fanno carico all'affidatario le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.04.86 n. 131.

ART. 13 – NORME DI RINVIO

Eventuali divergenze tra il Committente e l'Affidatario circa l'interpretazione del presente incarico e della sua applicazione, qualora non possano essere composte in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Reggio Emilia.

Redatto e sottoscritto in duplice esemplare originale a Reggio nell'Emilia il

_____.

**Il Dirigente del Servizio Rigenerazione e
Qualità Urbana
Arch. Elisa Iori**

**L'Affidatario
Ing. Sara Pedroni**